

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE IV CIVILE**

in persona del Giudice unico Dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale anno 2009, avente ad oggetto: "contratti bancari"

TRA

CORRENTISTI

attrice

BANCA SPA

convenuta

Conclusioni come da verbale del 22.3.2017.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato l'11.11.2009 la CORRENTISTA chiamava in giudizio innanzi a questo tribunale la BANCA SPA chiedendo di:

Accertare l'illegittimo comportamento della BANCA SPA in relazione alle violazioni denunciate in citazione con specifico riferimento alla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi trimestrali, alla illegittima applicazione degli interessi uso piazza, alla eventuale violazione della legge antiusura ed all'addebito di spese e competenze non dovute;

Condannare per l'effetto la BANCA SPA a pagare in favore della sig.ra CORRENTISTA, salvo errori od omissioni, la somma di euro 69.706,91, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quell'altra minore o maggiore che sarà accertata dovuta a seguito della ricostruzione del rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme di legge, con applicazione dei soli interessi legali, anche a mezzo di CTU.

A fondamento della domanda (gli attori deducevano che in data 17.2.1987 stipulò con la allora BANCA SPA 1 —oggi BANCA spa- un contratto di conto corrente di corrispondenza n. OMISSIS presso l'agenzia n. 1 di Bari;

che col medesimo contratto la banca concesse alla sig.ra CORRENTISTA un'apertura di credito sempre rinnovata nel corso del rapporto, con obbligo dell'attrice a corrispondere all'istituto interessi nella misura determinata con riferimento all'uso piazza e con capitalizzazione trimestrale di quelli passivi (v. art. 7 del contratto);

che era poi entrata in vigore la legge n. 154/92 sulla trasparenza bancaria la quale sanzionava con la nullità il rinvio all'uso piazza per la determinazione del tasso d'interesse (art. 4, poi art. 117 TUB);

che era poi sopravvenuta la legge n. 108/96 che aveva stabilito criteri obiettivi per la determinazione del tasso d'interesse usurario; che la banca aveva applicato l'anatocismo in violazione dell'art. 1283 cc;

che nel corso del rapporto la banca aveva applicato anche la CMS mai convenuta in contratto;

che la Banca aveva pertanto violato numerose disposizioni di legge a seguito delle quali l'attrice aveva corrisposto in più alla banca la somma di euro 69.706,91, salvo errori ed omissioni.

Al momento della costituzione l'attrice depositava copia del contratto del 17.2.1987 e parte degli estratti conto (a partire dal 31.1.1991).

Nell'atto di citazione in via istruttoria si chiedeva di ordinare alla BANCA SPA i documenti relativi al rapporto di conto corrente oggetto di causa *"con particolare riferimento ai contratti, ai movimenti e ad ogni operazione eseguite dall'attore"*.

La convenuta BANCA SPA si costituiva, tempestivamente oltre venti giorni prima della udienza indicata in citazione, con comparsa depositata il 10.2.2010 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata e comunque inammissibile e improponibile.

Non depositava alcun documento

Concessi i termini ex art. 183 cpc, l'attrice con la seconda memoria non ripeteva la richiesta di ordine di esibizione documentale ma instava *"affinchè L'Ill.mo GU voglia disporre CTU a mezzo della documentazione esibita dall'attore..."*.

Ammessa dal giudice la CTU e svolto l'incarico dal Dott. OMISSIS senza che alcuna delle parti producesse ulteriori documenti, la causa veniva discussa e decisa alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

La domanda di rideterminazione del rapporto di dare-avere tra sig.ra CORRENTISTA e la BANCA SPA relativamente al rapporto di conto corrente n. OMISSIS in essere *inter partes* presso l'agenzia n. OMISSIS previa espunzione dai conteggi degli interessi passivi ultralegali, del loro calcolo anatocistico, della CMS e spese non pattuite, con conseguente condanna della banca alla restituzione in favore della attrice delle somme a credito risultanti dai riconteggi, è infondata perché non provata.

Il rapporto di conto corrente bancario n. OMISSIS è stato acceso il 17 2.1987 ma parte attrice —oltre al contratto di apertura del conto corrente ha prodotto gli estratti conto, necessari alla elaborazione dei riconteggi richiesti, solo relativamente al periodo dal 31.1.1991 al 30.11.2006 e questi sono, a loro volta, carenti per alcuni periodi (dall'1.1.94 al 31.12.1995; dal 1.1.02 al 31.1 02; dall'1.10.05 al 31.12.05da 1 1.3.06 al 31.3.06; dal 1.9.06 al 30.9.06).

Si tratta, quindi, di estratti conto che non documentano il periodo del rapporto di conto corrente svoltosi prima 31.1.1991 e in modo non completo quello successivo.

Ebbene ritiene questo giudice che in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc, quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia

Sentenza, Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano, del 22 marzo 2017 n. 1585

la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 cc e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso d'interesse ultralegale, CMS), 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.

A quest'ultimo riguardo va ricordato che secondo la Corte di Cassazione (v. Cass. n. 21466 del 2013; Cass. n. 7972 del 20.4.2016), nei rapporti bancari in conto corrente la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 cc con quello di prova del proprio credito), impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto deve imporre il rigetto della domanda. Questo perché la ricostruzione integrale che non può che essere condotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi come il cd saldo zero (v. l'esclusione espressa di quest'ultimo Cass. 20688 del 2013). Che si tratti di principi applicabili sia alla banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, che al correntista il quale agisce con azione di accertamento negativo con eventuale richiesta di condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente pagato nel corso del rapporto, è stato espressamente riconosciuto dalla medesima Corte Suprema (Cass 7 5.2015 n 9201).

Nel nostro caso l'attrice ha prodotto alcuni estratti che però non coprono l'intera durata del rapporto.

Secondo Cass. n. 9201/15 cit. la produzione parziale testimonia senz'altro l'avvenuto regolare invio da parte della Banca degli estratti conto trimestrali, per cui era onere del correntista, il quale ne aveva o ne aveva avuto la disponibilità avendone altresì l'onere di conservazione, fornire l'estratto conto iniziale con saldo di apertura del rapporto a zero e questi era in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.

Parificazione dell'onere probatorio ancor più imposta dal fatto che l'attrice non solo ha proposto la domanda di accertamento negativo del credito ma ha chiesto la condanna della Banca al pagamento dei propri crediti, domanda che deve del pari essere adeguatamente provata.

Né poteva la correntista ribaltare l'onere della prova ottenendo l'esibizione di tali documenti dalla controparte su ordine del giudice emesso ex art. 210 cpc.

Questo è uno strumento istruttorio di carattere eccezionale e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* e l'iniziativa non presenti finalità esplorative (Cass. 14 luglio 2004, n. 12997) e l'esibizione non può essere ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione (Cass. 10 gennaio 2003, n. 149).

Sentenza, Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano, del 22 marzo 2017 n. 1585

Peraltro nel caso di specie la domanda di esibizione, formulata in citazione, è stata poi abbandonata dalla attrice nella memoria istruttoria ove si è espressamente richiesto che la CTU fosse svolta sulla base della sola documentazione in atti, come poi in effetti avvenuto.

La regolazione delle spese segue la soccombenza.

La presente decisione è stata emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.

P.T.M.

Il Giudice unico del Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione intervenuto tra le parti indicate in epigrafe, così dispone:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna LA CORRENTISTA alla rifusione delle spese di causa in favore della BANCA SPA che liquida in euro 7.795,00 oltre 15% rfs, iva e cap;
- 3) pone le spese delle CTU definitivamente a carico della attrice.

Così deciso e pubblicato in Bari il 22.3.2017.

**Il Giudice
Dott. Sergio Cassano**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*